

STATUTO

OK SCHOOL ACADEMY S.R.L. - IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BRESCIA BS VIA ARTURO REGGIO
12

Numero REA: BS - 465865

Codice fiscale: 02632590986

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 31-01-2014 - Statuto completo	2
--	---

e licenze amministrative e tutto quanto farà capo alla società stessa, il tutto su semplice esibizione del presente atto. Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea viene sciolta alle ore 18 (diciotto) e 30 (trenta) minuti.

Le spese del presente atto e conseguenziali - convenute di comune accordo ed accettate in complessivi euro 1.800,00 (milleottocento virgola zero zero), oltre alla ritenuta d'acconto - sono dai contraenti dichiarate a carico della società "OK SCHOOL ACADEMY S.R.L." che espressamente le assume, oltre alla responsabilità solidale assunta in proprio e personalmente da tutti i contraenti e sottoscrittori del presente atto.

Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, le "parti contraenti" prendono atto che il notaio rogante è il "titolare del trattamento" dei "dati personali" contenuti nel presente contratto (e nella sua documentazione preparatoria) e che lo stesso, in quanto libero professionista iscritto in albi o elenchi professionali, è stato autorizzato al loro trattamento, anche in mancanza del consenso della "parte", con autorizzazione di carattere generale dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali n. 4/2013 del 12 dicembre 2013, pubblicata in G.U. Serie Generale n. 302 del 27.12.2013.

Io notaio vengo dispensato dalla lettura di quanto allegato.

Del presente verbale, scritto in parte con mezzo elettronico da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me notaio su un foglio per tre facciate sin qui, ho dato lettura al costituito che lo approva.

Firmato: NICOLA ORTO - SIMONE FREDIANI notaio (sigillo)

Allegato "A" all'atto racc. n. 31.308 notaio S. Frediani

STATUTO DELLA SOCIETA'

"OK SCHOOL ACADEMY S.R.L. - IMPRESA SOCIALE"

Articolo 1

Denominazione

1.1 E' costituita ai sensi del D.Lgs. 155/2006 e successive modificazioni una società a responsabilità limitata con la denominazione sociale

"OK SCHOOL ACADEMY S.R.L. - IMPRESA SOCIALE".

Articolo 2

Oggetto

2.1 La società non ha scopo di lucro.

2.2 La società esercita in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità

di interesse generale nel settore dell'educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, quali:

- la progettazione, gestione e coordinamento di corsi di formazione professionale nell'ambito dell'obbligo formativo, extra obbligo formativo e della formazione continua nell'ambito professionale attraverso l'individuazione, la promozione e l'erogazione dei servizi orientativi e formativi in linea con le istanze provenienti dal mercato del lavoro, sia nell'ambito privato che pubblico, dall'utenza del territorio e dal mondo scolastico.

Per la realizzazione dei suddetti scopi, anche attraverso il collegamento a programmi pubblici locali, regionali, nazionali, sovranazionali e comunitari, la società promuove ed attua le attività di:

- progettazione e realizzazione degli interventi di formazione e orientamento finanziati con risorse pubbliche. L'erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale finanziati con fondi pubblici dovrà essere "NO PROFIT";
- progettazione e realizzazione di interventi di formazione che si concludono con il rilascio di certificazioni legalmente riconosciute;
- progettazione e realizzazione di attività formative, anche non finanziate con risorse pubbliche per l'esercizio delle quali sia previsto l'obbligo di accreditamento da normativa regionale, nazionale o comunitaria;
- progettazione e realizzazione di servizi di formazione volti all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione per il periodo di istruzione obbligatoria o fino al conseguimento di una qualifica professionale (attività di seguito definita DDIF così come previsto dalla normativa vigente);
- progettazione e realizzazione di servizi di formazione superiore o comunque relativi ai percorsi successivi all'assolvimento del DDIF;
- progettazione e realizzazione di servizi di formazione continua e permanente relativa ai percorsi destinati a soggetti occupati, compresi i titolari e soci d'impresa, soggetti in CIG (Cassa Integrazione Guadagni) e mobilità, inoccupati, inattivi e a disoccupati per i quali la formazione è propedeutica all'occupazione nonché apprendisti che abbiano assolto il DDIF;
- progettazione e realizzazione di servizi orientativi, di servizi di accompagnamento e sostegno al lavoro, che hanno la funzione di supportare l'utente nella ricerca attiva del lavoro, nel favorire un adattamento produttivo e realizzante nell'ambiente di lavoro e/o promuovere e potenziare le capacità imprenditoriali sostenendo un progetto d'impresa;
- progettazione e realizzazione di attività formative, anche non

finanziate con risorse pubbliche, per l'esercizio delle quali non sia previsto l'obbligo di accreditamento da normativa regionale, nazionale o comunitaria.

La società potrà altresì:

- svolgere attività di studio, ricerca e progettazione, compiere indagini e sondaggi per l'analisi della domanda formativa e delle esigenze di carattere orientativo;
- istituire corsi di qualificazione e riqualificazione professionale, di specializzazione, aggiornamento e formazione permanente e continua;
- favorire il collegamento delle realtà scolastiche, culturali, economiche e socio-educative e produttive con il sistema formativo mediante la promozione e la gestione di attività di orientamento scolastico e professionale;
- svolgere attività di informazione, divulgazione, documentazione, iniziative editoriali iniziative seminariali e di dibattito per l'approfondimento delle tematiche di settore;
- organizzare mostre, fiere, convegni, conferenze, congressi e borse di studio;
- svolgere attività di analisi del mercato del lavoro;
- svolgere attività di preparazione e divulgazione di sondaggi per conto di soggetti pubblici e privati;
- promuovere rapporti con il mondo universitario e della ricerca;
- promuovere azioni di marketing di tutti i servizi offerti in relazione ai predetti scopi;
- realizzare e commercializzare supporti e materiali grafico pubblicitari, anche su commessa;
- svolgere attività di servizi alle imprese per la formazione e l'organizzazione del personale e per il ricorso ai finanziamenti;
- svolgere attività di formazione continua in campo sanitario con conseguente rilascio di crediti E.C.M. (Educazione Continua in Medicina);
- gestire corsi di formazione nel campo della mediazione civile ai sensi del D.M. 4 marzo 2010 n. 28.

La società potrà, inoltre, concedere avalli e fidejussioni e garanzie di ogni genere, anche reali, nonché compiere ogni operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare od immobiliare che l'organo amministrativo in via strumentale ritenga utile o necessaria per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonché assumere ed alienare direttamente od indirettamente interessenze o partecipazioni in altre società o imprese, costituite o costituende, aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, in misura non prevalente nell'ambito dell'oggetto sociale e senza svolgimento di attività nei confronti del pubblico.

La società non ha scopo di lucro: destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

A tal fine è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.

Articolo 3

Sede

3.1 La società ha sede in Brescia.

3.2 Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune è deciso dai soci.

La pubblicità di tale trasferimento è disciplinata dall'articolo 111 ter disposizioni di attuazione del codice civile.

Articolo 4

Durata

4.1 La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Articolo 5

Capitale

5.1 Il capitale sociale è di Euro 98.340,00 (novantottomilatrecentoquaranta virgola zero zero).

5.2 Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società.

5.3 In caso di conferimenti aventi ad oggetto prestazioni d'opera o di servizi a favore della società, la polizza di assicurazione o la fideiussione bancaria che garantiscono gli obblighi assunti dal socio, possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

5.4 Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c..

Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., gli aumenti di capitale possono essere attuati anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c..

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omissa il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata. Nel corso della predetta assemblea gli amministratori dovranno esaurientemente illustrare la predetta documentazione e dar conto

dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione di cui all'articolo 2482-bis comma secondo c.c.

5.5 I soci potranno mettere a disposizione della società, per consentire il raggiungimento dell'oggetto sociale, altri mezzi finanziari o somme di denaro anche non in diretta proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale nei limiti e con i criteri di cui all'art. 11 D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 quali precisati o precisandi anche in futuro con deliberazioni del C.I.C.R..

Tali somme saranno assolutamente infruttifere di interessi, salva diversa pattuizione scritta al momento del finanziamento, ovvero diversa decisione dei soci.

Articolo 6

Domiciliazione

6.1 Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal Registro delle Imprese.

Articolo 7

Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

7.1 Le partecipazioni sono liberamente trasferibili nel rispetto del disposto dell'art. 9 Decreto Legislativo 155/2006.

Il socio che intende vendere o comunque trasferire a qualsiasi titolo la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal Registro delle Imprese mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nel Registro delle Imprese; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) della offerta di prelazione.

Trascorso inutilmente il termine sopra detto il diritto di prelazione sarà considerato rinunciato. Il socio offerente sarà quindi libero di cedere la propria quota a terzi purchè la cessione si perfezioni entro 90 (novanta) giorni dalla decadenza o dalla rinuncia al diritto di prelazione.

7.2 Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della

prelazione loro spettante.

In nessun caso l'offerente sarà tenuto ad accettare un esercizio soltanto parziale del diritto di prelazione.

Articolo 8

Morte del socio

8.1 Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili a causa di morte.

Articolo 9

Recesso

9.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a. il cambiamento dell'oggetto della società;
- b. la trasformazione della società;
- c. la fusione e la scissione della società;
- d. la revoca dello stato di liquidazione;
- e. il trasferimento della sede della società all'estero;
- f. il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma c.c.;
- g. l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

9.2 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

9.3 Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio receduto, i termini e le modalità di pagamento della stessa, valgono le disposizioni previste dall'articolo 2473, terzo e quarto comma c.c..

Articolo 10

Esclusione

10.1 Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

Articolo 11

Collaborazione e/o partecipazione dei destinatari delle attività e dei lavoratori

11.1 La collaborazione e/o la partecipazione alla attività sociale dei destinatari delle attività stesse e dei lavoratori, di cui all'art. 12 D. Lgs. 155/2006, sarà disciplinata da un regolamento predisposto dall'organo amministrativo ed approvato con decisione dei soci.

Articolo 12

Amministratori

12.1 La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a. da un amministratore unico;
- b. da un consiglio di amministrazione composto da due a cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- c. da due a cinque amministratori con poteri congiunti o disgiunti, secondo quanto determinato dai soci al momento della nomina. Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

12.2 Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

12.3 Gli amministratori possono essere anche non soci.

12.4 Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c..

Articolo 13

Durata della carica, revoca, cessazione

13.1 Gli amministratori devono essere scelti tra soggetti che vantano una esperienza almeno triennale nel settore svolto dalla società sia tramite lavoro dipendente che tramite incarichi di amministrazione in società od Enti ovvero tramite attività di lavoro autonomo non occasionale.

Devono inoltre sottostare ai seguenti requisiti di onorabilità:

- non siano in situazioni di ineleggibilità ai sensi dell'art. 2382 C.C.;
- non siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, a pena detentiva per tempo superiore a un anno per delitto colposo,

salvi gli effetti della riabilitazione;

- non siano stati sottoposti a misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o legge 31 maggio 1965 n. 575 o legge 13 settembre 1982 n. 646 e successive modificazioni.

Non possono in ogni caso essere nominati amministratori ai sensi dell'art. 8 comma 2 D.Lgs. 155/2006 soggetti nominati da imprese private con finalità lucrative e da amministrazioni pubbliche. Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per la durata del periodo determinato dai soci al momento della nomina.

13.2 Gli amministratori sono rieleggibili.

13.3 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

13.4 Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima decisione dei soci.

13.5 Se per qualsiasi causa viene meno la metà degli amministratori, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si intenderà decaduto l'intero organo amministrativo e deve essere sottoposta alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

Articolo 14

Consiglio di amministrazione

14.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

14.2 Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 15, possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

14.3 La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri e ai sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al domicilio risultante dal Registro delle Imprese.

Dalla proposta devono risultare l'esatto testo della delibera da adottare e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione sulla decisione da trattare.

I consiglieri hanno 30 (trenta) giorni per trasmettere presso la sede sociale la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purché non inferiore a giorni 10 (dieci) e non superiore

a giorni 40 (quaranta). La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o una astensione espressa. La mancanza di risposta entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

14.4 Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun amministratore con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato.

I consensi possono essere trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento del consenso.

La decisione è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della società, nelle forme sopra indicate entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della prima dichiarazione di consenso, i consensi della maggioranza degli amministratori.

14.5 Spetta al presidente del consiglio raccogliere le dichiarazioni ricevute (consultazione e consenso espresso per iscritto) e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori e ai sindaci effettivi, se nominati, indicando:

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della decisione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

14.6 Le decisioni del consiglio di amministrazione di cui ai commi precedenti sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

14.7 Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Articolo 15

Adunanze del consiglio di amministrazione

15.1 In caso di richiesta di uno o più amministratori o quando il presidente lo ritenga opportuno o, comunque, nei casi richiesti dalla legge, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

15.2 In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

15.3 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e ai sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo (lettera, telefax, posta elettronica) ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno sette giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

15.4 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

15.5 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci effettivi, se nominati.

15.6 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione od alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

15.7 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

15.8 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, o dal notaio se richiesto dalla legge, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 16

Poteri dell'organo amministrativo

16.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, senza limitazioni di sorta, esclusi soltanto quelli che la legge o l'atto costitutivo riservano in modo tassativo ai soci.

16.2 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero anche

disgiuntamente, ad uno o più dei suoi componenti, anche con la qualifica di amministratore delegato. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c.. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c..

16.3 Nel caso di consiglio di amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa la eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica e devono sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

16.4 Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori congiuntamente tra loro.

16.5 Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

16.6 Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono tutti gli amministratori.

Articolo 17

Rappresentanza

17.1 L'amministratore unico ha la rappresentanza legale della società.

17.2 In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza legale della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

17.3 Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

17.4 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 18

Compensi degli amministratori

18.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

18.2 Nel caso di amministrazione affidata ad un Consiglio di Amministrazione, agli amministratori il Consiglio di Amministrazione riconoscerà un compenso annuale, nonché l'accantonamento annuale di una somma da corrispondere eventualmente loro a titolo di indennità di fine mandato. In ogni caso il compenso corrisposto agli amministratori non potrà essere superiore a quello previsto nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze, ed in ogni caso con un incremento massimo del 20% (venti per cento).

18.3 In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

Articolo 19

Organo di controllo

19.1 Quando i soci ne ravvisino l'opportunità possono nominare un organo di controllo o un revisore.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore, nel rispetto delle norme di legge, è obbligatoria secondo le previsioni del D.Lgs. 155/2006 art. 11.

L'organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale per le società per azioni. L'organo di controllo o il revisore devono possedere i requisiti ed hanno le competenze ed i poteri previsti dalle disposizioni sul collegio sindacale previste per le SPA.

La revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito dalla legge.

19.2 I sindaci esercitano anche compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte della società, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12 e 14 D.Lgs. 115/2006. Del monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale.

19.3 Le riunioni dell'organo di controllo in composizione collegiale possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione.

Articolo 20

Decisioni dei soci

20.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

20.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a. l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
- b. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- d. le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f. le decisioni in ordine alla nomina ed alla revoca dei liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'articolo 2487 c.c..

20.3 Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.

Articolo 21

Diritto di voto

21.1 Hanno diritto di voto i soci iscritti nel Registro delle Imprese.

21.2 Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Articolo 22

Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

22.1 Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 23, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

22.2 La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori o di almeno 2 (due) soci e consiste in una proposta di decisione che dovrà essere inviata a tutti gli aventi diritto con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al domicilio risultante dal Registro delle Imprese. Dalla proposta deve risultare con chiarezza l'esatto testo della decisione da adottare e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione sugli argomenti da trattare. I soci hanno 30 (trenta) giorni per trasmettere presso la sede sociale la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purché non inferiore a 10 (dieci) giorni e non superiore a 40 (quaranta)

giorni.

La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o una astensione espressa.

La mancanza di risposta dei soci entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

22.3 Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento del consenso.

La decisione dei soci è assunta soltanto qualora le dichiarazioni di consenso pervengano alla sede della società, nelle forme sopra indicate, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della prima dichiarazione.

22.4 Spetta all'organo amministrativo raccogliere i consensi e le consultazioni ricevuti e comunicare i risultati a tutti i soci, amministratori e sindaci effettivi, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento in oggetto, se richiesto dagli stessi soci.

22.5 Tutti i documenti trasmessi alla sede della società relativi alla formazione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società, unitamente al libro delle decisioni dei soci.

22.6 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 23

Assemblea

23.1 Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 20.2 lettere d), e) ed f), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dall'atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

23.2 L'assemblea deve essere convocata dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o da almeno due amministratori nell'ipotesi di pluralità di amministratori di cui all'articolo 12.1 lettera c), anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

23.3 La convocazione dell'assemblea deve essere effettuata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro delle Imprese.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

23.4 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci effettivi, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 24

Svolgimento dell'assemblea

24.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

24.2 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

24.3 L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, distanti o contigui, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento

dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del precedente articolo 23 quarto comma) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Articolo 25

Deleghe

25.1 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

Articolo 26

Verbale dell'assemblea

26.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

26.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 24. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

26.3 Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 27

Quorum costitutivi e deliberativi

27.1 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dal precedente articolo 20.2 lettere d) ed e) è comunque richiesto il voto

favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

27.2 Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Articolo 28

Bilancio e utili

28.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

28.2 L'organo amministrativo procede alla formazione del Bilancio ed alla sua presentazione ai soci entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale od entro il termine di 180 (centottanta) giorni in presenza delle condizioni previste dal 2° comma dell'art. 2364 c.c..

Il bilancio verrà redatto in conformità alle Linee Guida di cui al D.M. 24 gennaio 2008.

28.3 Gli utili netti di ogni esercizio dovranno essere destinati secondo il disposto dell'art. 3 del D.Lgs. 55/2006. Gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o a incremento del patrimonio.

E' vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori e collaboratori.

Si considera distribuzione indiretta di utili:

- a) La corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze e, in ogni caso, con un incremento massimo del venti per cento;
- b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità;
- c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, superiori di cinque punti percentuali a tasso ufficiale di riferimento.

Articolo 29

Scioglimento e liquidazione

29.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

29.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge

senza indugio.

29.3 L'assemblea, convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza legale della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

29.4 In ogni caso di scioglimento, la società ha l'obbligo di devolvere il patrimonio che residua dall'attività di liquidazione ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 155/2006.

Articolo 30

Rinvio

30.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti che regolano la materia, con particolare riferimento alla legge 13 giugno 2005, n. 118 e al D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155.

Firmato: NICOLA ORTO - SIMONE FREDIANI notaio (sigillo)

Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I. (Modello Unico Informatico).

Io sottoscritto dottor Simone Frediani, notaio in Gavardo ed iscritto al Collegio Notarile di Brescia, certifico che la presente è copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, comma 2, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

Brescia, lì 23 gennaio 2014.